



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 499 Reg. Gen.le

N. 44 Reg Area - del 30/08/2021

AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI MILITARI

OGGETTO: Affidamento cani randagi al centro cinofilo del Taburno per n. 4 mesi (01/09/2021 al 31/12/2021) nelle more di avviare una procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.lgs n. 50/2016,

CIG: 7423455CD9

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto n. 3 del 05/01/2021 - prot. n. 110/2021 - il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che con propria determina n. 192 Reg. Gen e n. 19 Reg Serv. del 19/04/2018 veniva aggiudicato il servizio di cattura, di trasporto, custodia, mantenimento e accudimento dei cani randagi per il Comune di Teleseterme al Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa con sede in Contrada Bosco Caldaia, Solopaca (BN) per il periodo 01.05.2018-30.04.2021;

Richiamata la determina n. 298 Reg. Gen.le N. 25 Reg Area - del 29/04/2021 con la quale si è provveduto ad una proroga tecnica dell'affidamento al Canile Centro Cinofilo del Taburno nelle more della definizione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente fino al 31/08/2021;

Dato atto che il servizio di cattura, di trasporto, custodia, mantenimento e accudimento dei cani randagi è un obbligo normativo prescritto dalla Legge n.281/91 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”, il cui art.4 affida ai Comuni, singoli o associati, la gestione dei canili (e gattili) sanitari, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati (comma 1), considerato che i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le apposite strutture, non possono essere soppressi (art.2, comma 2);

Dato atto, altresì, che il servizio di cattura cani randagi è un obbligo di legge tassativo, finalizzato alla tutela della salute e della incolumità pubblica ed avente carattere non discrezionale per l'Amministrazione comunale ai sensi della L. 281/91 e L.R. n. 21/2019 e che si tratta di servizio a carattere continuativo ex art. 42, lett. i), del T.U. n. 267/2000.

Considerato, che entro la scadenza dell'affido (31/08/2021), causa tra l'altro anche l'emergenza covid, ha creato ritardi e difficoltà nella gestione dei vari servizi dell'Ente e pertanto non si è provveduto nei termini all'emissione di bando gara e per garantire il servizio di che trattasi con continuità, si stanno predisponendo gli atti necessari all'esperimento di gara a evidenza pubblica, ai sensi del vigente Codice degli Appalti, nei modi e nei termini di legge;

Vista, infine, l'urgenza di provvedere ad una proroga per garantire su tutto il territorio comunale la lotta al randagismo canino con tempestività ed immediatezza;

Dato atto che:

- attualmente i cani identificati con microchip a nome del Comune di Telesse Terme sono ricoverati presso Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa con sede in Contrada Bosco Caldaia, Solopaca (BN)- la ditta si è dimostrata affidabile e precisa nel servizio e che pertanto non sussistono motivi per rivolgersi a soggetti diversi dall'attuale affidatario del servizio;

- a tutela del loro benessere, gli animali, non possono essere trasferiti per brevi lassi di tempo presso altri rifugi o canili;

- il servizio rivolto ai cani randagi non può essere interrotto ed è pertanto necessario continuare ad assicurare l'assistenza agli animali, attraverso la procedura semplificata dell'affidamento diretto, per ulteriori mesi quattro, dal 01/09/2021 al 31/12/2021, e comunque sino all'esperimento di gara a evidenza pubblica;

- che per le motivazioni sopra esposte è comunque necessario dare continuità al servizio gestito dal "Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa con sede in Contrada Bosco Caldaia, Solopaca (BN)", anche al fine di non dover sostenere costi aggiuntivi per il trasferimento dei cani in altra struttura;

Atteso che con nota PEC prot. n. 12365 del 27/08/2021 il competente Servizio comunale ha formulato espressa richiesta alla ditta appaltatrice di manifestare formalmente la propria disponibilità alla prosecuzione temporanea del servizio alle medesime condizioni contrattuali previste nella determina n. 192 Reg. Gen e n. 19 Reg Serv. del 19/04/2018, onde consentire all'Amministrazione di procedere ad una nuova aggiudicazione, senza poter pretendere compensi o indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione del capitolato speciale d'oneri ;

Vista la nota PEC pervenuta in data 28/08/2021 e registrata al protocollo comunale n. 12462 data 31/08/2021, con la quale il Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa con sede in Contrada Bosco Caldaia, Solopaca (BN), ha formalmente espresso l'assenso alla proroga tecnica dell'affidamento del servizio in argomento fino al 31/12/2021, alle medesime condizioni attualmente in essere;

Ritenuto, pertanto, di disporre la proroga tecnica dell'affidamento della gestione del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale, con somministrazione dei relativi trattamenti sanitari e con finalità prioritaria dell'adozione, nei confronti del Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa con sede in Contrada Bosco Caldaia, Solopaca (BN) fino al 31/12/2021, ricorrendone le condizioni di convenienza e di pubblico interesse;

Dato atto che in ottemperanza alla vigente normativa in materia, è stata verificata d'ufficio in data 30/08/2021 la regolarità contributiva riguardante l'impresa affidataria, ed è stato acquisito agli atti il DURC on line n. INPS_26432267 emesso in data 03/06/2021, che ha dato riscontro regolare e con scadenza in data 01/10/2021;

Richiamate le disposizioni previste all'art.3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

Rilevato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere (avente codice CIG n. 7423455CD9)

stante l'orientamento espresso dall'ANAC in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo cui non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

Atteso che, posticipando i termini di scadenza del contratto (per n. 4 mesi fino al 31/12/2021), si rende necessario impegnare la spesa conseguente;

Ritenuto di impegnare l'importo presunto di € 12.330,00 (IVA 22% compresa) per operazioni con onere a carico del Comune, calcolato tenuto conto dei costi sostenuti mediamente nel biennio di vigenza dell'appalto in essere e in considerazione dell'aumentato numero di animali ricoverati a decorrere dal mese di dicembre 2018;

Visti:

- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, di disciplina dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria, nonché il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2 al D.lgs. n.118/2011), i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;
- l'art. 151, comma 1, del medesimo decreto, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Preso atto che con Decreto Legge del 25/05/2021 n. 73, è stato predisposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è differito al 31/07/2021;

Di dare atto che l'impegno di spesa in oggetto è assunto in ottemperanza all'art. 163 comma 5 del TUEL D.lgs. n°267/2000, che recita: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Tenuto conto che le spese in oggetto rientrano tra quelle sopra elencate in quanto il servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati è un servizio pubblico necessario e non interrompibile al fine di continuare ad assicurare l'incolumità della cittadinanza, nel rispetto delle vigenti normative sul randagismo e delle relative norme di prevenzione igienico- sanitaria, e di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Visti:

- Il D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 42 in data 02/02/1999 e successive modificazioni;

Visto il D.lgs. n.267/2000 (TUEL) e s.m.i., ed in particolare:

- gli artt. 107 e 109, che assegnano ai Responsabili di servizio la competenza in materia di gestione;
- l'art. 151, co.4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt.183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Dato atto, altresì, che ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

Accertato, in attuazione del principio contabile applicato allg competenze finanziarig (All. 4/2 D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio finanziario per l'importo di € 12.330,00 (IVA 22% compresa) ;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- Di prorogare l'affidamento del servizio di trasporto, custodia, mantenimento e accudimento dei cani randagi per il Comune di Telesse Terme per ulteriori 4 mesi al Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa con sede in Contrada Bosco Caldaia, Solopaca (BN) per il periodo che va dall'1/09/2021 al 31/12/2021 alle medesime condizioni contrattuali previste nella determina n. 192 Reg. Gen e n. 19 Reg Serv. del 19/04/2018, nella more della nuova procedura di affidamento;
- di assumere impegno giuridico per la somma di € 12.330,00 al corrispondente Cap. 1321 Peg. "Interventi indifferibili per la salvaguardia dell'incolumità pubblica a carico del Comune" del redigendo Bilancio di previsione 2021, ove la spesa sarà regolarmente imputata; -
- di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO EX DPR 194/96	CODICE CAPITOLO EX D.L.GS. 118/2011	COMPETENZA- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ		
			2021	2022	2023
			12.330,00		

- **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
- **di precisare** che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel:
 - contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
 - spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale (punto b) del richiamato comma 6);
- **di precisare**, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
- **di dare** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
- **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
- **di Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno

Descrizione: Affidamento cani randagi al centro cinofilo del Taburno per n. 4 mesi (01/09/2021 al 31/12/2021) nelle more di avviare una procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.lgs n. 50/2016, CIG: 7423455CD9				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.15.011	11.01	1321	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
122	1359	12.330,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DI MASSA UBALDO
Codice Fiscale: DMSBLD71B16F839R - P.Iva: 01161720626

Lì 30/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
dott.ssa Michelina Di Muccio

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 09/09/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante